

**Civile Ord. Sez. L Num. 14502 Anno 2019**

**Presidente: TRIA LUCIA**

**Relatore: MARCHESE GABRIELLA**

**Data pubblicazione: 28/05/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 27833-2016 proposto da:

FOCHI SUD S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in  
persona dei Commissari Straordinari pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA  
7, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA TROVATO,  
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
ANDREA CARROLI;

**- ricorrente -**

**contro**

2019

929

LA BELLA LUIGI, domiciliato ope legis presso la  
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato  
e difeso dall'Avvocato ITALO BASSO, ANGELA MAIELI;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1734/2016 della CORTE  
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/10/2016 R.G.N.  
208/2014.

## FATTO

### RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Bologna , con sentenza nr. 2386 del 2013, dichiarava il diritto di Luigi La Bella alla ripetizione delle somme trattenute a suo carico per ritenute fiscali dalla datrice di lavoro, relativamente agli anni 1990 - 1991 - 1992 ( il cui pagamento era stato, sospeso per effetto dell'Ordinanza del Ministero per il coordinamento della Protezione civile n. 2057 del 21.12.1990 ed altre successive) e versate, poi, nella misura del 10%, per effetto della definizione agevolata prevista dalla legge nr. 289 del 2002;
2. la Corte d'appello di Bologna, con sentenza nr. 1734 del 2016, ha accolto l'impugnazione della società solo in relazione alla decorrenza degli interessi legali; ha confermato, per il resto, la pronuncia di primo grado e ritenuto il diritto del lavoratore alla restituzione degli importi trattenuti e non versati al Fisco, fissando, inoltre, il *dies a quo* di decorrenza della rivalutazione, dalle singole trattenute ;
3. ha proposto ricorso la Fuochi Sud S.r.l. in amministrazione Straordinaria, con due motivi, illustrato con memoria;
4. ha resistito con controricorso, il lavoratore;
5. con ordinanza della sezione sesta del 7.3.2018, il ricorso è stato rimesso a questa sezione; in prossimità della odierna udienza, anche la parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis* 1 cod.proc.civ.;

## DIRITTO

### CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo – ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della legge nr. 289 del 2002 nonché degli artt. 1294, 1301, 2033 e del principio *lex posterior derogat priori* ;
  - 1.1. secondo la tesi di parte ricorrente, la normativa speciale di cui alla legge nr. 289 cit. avrebbe previsto la definizione agevolata solo per i soggetti tenuti al versamento e, quindi, solo per i datori di lavoro nella loro veste di sostituti di imposta e non anche per i lavoratori; in base a tale assunto, il datore di lavoro, effettivo destinatario dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, non sarebbe tenuto a restituire ai dipendenti la quota Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) nella misura del 90% non versata all'Erario, ai sensi della predetta legge nr. 289 del 2002, art. 9, comma 17;

2. il motivo è infondato;

2.1. la sentenza impugnata si basa su una condivisa interpretazione della normativa speciale di riferimento e dei principi generali in materia di retribuzioni, in base alla quale il lavoratore ha diritto a ricevere l'intero importo retributivo che va decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge, il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta;

2.2. l'eventuale accertamento di insussistenza del debito fiscale comporta, dunque, l'obbligo del datore di lavoro alla restituzione della quota di retribuzione trattenuta e non versata al Fisco, come già affermato da questa Corte in relazione alle somme trattenute sulla retribuzione, a titolo di contribuzione previdenziale, per le quali sia successivamente accertata l'inesistenza del debito contributivo (Cass. nr. 8026 del 2003);

2.3. a tale riguardo, è solo il caso di evidenziare che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a questa ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituto, nel caso di specie del lavoratore subordinato; provvede, cioè - sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui) - ad adempiere ad un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituto nei confronti dell'amministrazione finanziaria; infatti, alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è il sostituto a dover conteggiare quanto ancora dovuto, scalando dall'importo dell'imposta lorda, oltre alle detrazioni di imposta, gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta (oppure anche, eventualmente, da una pluralità di sostituti d'imposta);

2.4. l'obbligato principale nei confronti del Fisco resta, dunque, sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte;

2.5. coerentemente, ove intervengano meccanismi di definizione agevolata della posizione fiscale, da un lato, è il sostituto (*id est*: il lavoratore) il principale beneficiario della stessa, come peraltro espressamente riconosciuto da questa Corte proprio in relazione alla specifica normativa qui in discussione (*ex plurimis*, Cass. 17472 e 17473 del 2017; Cass. nr. 7509 del 2018; Cass. nr. 3641 del 2019), dall'altro, il sostituto (*id est*: il datore di lavoro), non più tenuto a versare al Fisco, in ragione del medesimo meccanismo di definizione agevolata, le somme trattenute,

deve restituirle al lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per trattenere il residuo (negli stessi termini ed in relazione a medesima fattispecie, Cass. nr. 26873 del 2017, in motiv., punto 2.a.);

3. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 429, comma 3, 2033 cod.civ. e 9, comma 17, della legge nr. 289 del 2002;

3.1. il motivo afferisce alla statuizione di decorrenza della rivalutazione monetaria dalle singole trattenute mensili operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente; secondo la parte ricorrente, il credito restitutorio, ex art. 2033 cod.civ., maturerebbe non dalle trattenute operate sulla retribuzione, come sostenuto dalla Corte di appello, ma dal perfezionamento della definizione agevolata ;

4. il motivo è infondato;

4.1. le somme da restituire al lavoratore per l’accertata inesistenza del debito fiscale, come già evidenziato in relazione al primo motivo, hanno mera natura retributiva;

4.2. la natura retributiva del credito al rimborso comporta che ad esso non può che essere applicata l’intera disciplina afferente al rapporto di lavoro e quindi anche le disposizioni di cui all’art. 429 cod.proc.civ. in tema di interessi e rivalutazione, costituendo dette voci una componente essenziale del credito medesimo (cfr. Cass. nr. 8175 del 2001; vedi anche Cass. nr. 12758 del 1998, in motivazione);

4.3. l’obbligo di corrispondere gli interessi e la rivalutazione su quote di retribuzione corrisposte in ritardo al lavoratore (quali sono quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza del debito fiscale, per effetto del meccanismo di agevolazione ex legge nr. 289 del 2002) prescinde, infatti, dall’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, poiché i suddetti accessori consistono in una qualità del credito ad esso automaticamente ed inscindibilmente connessa (cfr. in argomento, sia pure in relazione alla restituzione del credito contributivo, Cass. nr. 8026 del 2003, cit.);

4.4. invero, nel sistema configurato dall’art. 429 cit., il credito lavorativo, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato, sicché, ai fini della determinazione del rimborso ai lavoratori, nessuna rilevanza può avere la circostanza che la società, al momento della trattenuta, sia obbligata a tanto per legge e che il versamento sia stato sospeso prima della normativa di definizione agevolata;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. in conclusione, il ricorso va respinto con le spese liquidate in dispositivo secondo soccombenza;

6. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.